

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 69/169/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ⁽¹⁾

COM(88) 540 def.

(Presentata dalla Commissione in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 5 ottobre 1988)

(88/C 272/09)

(¹) GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 4.

TESTO INIZIALE

TESTO MODIFICATO

Preambolo immutato

I primi tre considerando sono immutati

considerando che l'articolo 8A del trattato CEE stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e delle persone e che, di conseguenza, le attuali restrizioni saranno abolite il 31 dicembre 1992.

Articolo 1

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel seguente modo:

a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentosettantacinque ECU»;

Articolo 1

1. L'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel seguente modo:

a) nel paragrafo 1, l'espressione «trecentocinquanta ECU» è sostituita da «trecentonovanta ECU»;

Punto b) immutato

2. L'articolo 7ter della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, punto a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «300 ECU»;

2. L'articolo 7ter della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, punto a), l'espressione «280 ECU» è sostituita da «trecentodieci ECU»;

Punti b) e c) immutati

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1987.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **due mesi dalla sua adozione.**

Paragrafo 2 immutato

Testo seguente immutato